

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E  
INVALIDI DEL LAVORO**

**ANNO XIV – numero 4 – 11 febbraio 2019**

**Rassegna  
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali  
Direzione generale**

***Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma***

## SOMMARIO

### **CAMERA DEI DEPUTATI**

#### **Assemblea**

Decreto Semplificazioni.....3

### **SENATO DELLA REPUBBLICA**

#### **Assemblea**

Riduzione del numero dei parlamentari.....3

#### **Commissioni Lavoro**

Reddito di Cittadinanza e Quota 100.....4

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Assemblea

Giovedì 7 febbraio

#### **Decreto semplificazioni**

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto che contiene misure urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Tra le principali novità la **reintroduzione dell'aliquota IRES agevolata al 12%, soppressa dalla legge di Bilancio 2019, a favore degli enti no profit**, ma fino all'adozione, attraverso interventi legislativi, di misure specifiche per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, e da armonizzare con la riforma del Terzo settore. Introdotto però il divieto di cumulare l'IRES al 12% con i benefici derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Assemblea

Giovedì 7 febbraio

#### **Riduzione del numero dei parlamentari**

Con 185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astensioni, l'Assemblea del Senato ha approvato in prima deliberazione, la **proposta di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori, da 315 a 200**.

Trattandosi di una legge di riforma costituzionale, l'iter di approvazione è più complesso e prevede un primo via libera da parte di entrambi i rami del Parlamento, seguito da una pausa di almeno tre mesi. Il disegno di legge deve essere approvato nuovamente da entrambi i rami del Parlamento: se l'approvazione arriva con la maggioranza qualificata dei 2/3 di Camera e Senato allora la legge può essere promulgata dal Presidente della Repubblica; se

l'approvazione avviene a maggioranza assoluta allora potrà essere chiesto un referendum entro tre mesi.

## Commissione Lavoro

**Lunedì 11 febbraio**

### **Decreto Reddito di Cittadinanza e Quota 100**

La Commissione Lavoro del Senato ha **avviato l'esame per la conversione in legge del decreto legge relativo all'introduzione di reddito di cittadinanza e pensione quota 100**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio u.s.

**Sul provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 29 marzo prossimo, è stato svolto un ciclo di audizioni e si attende ora la presentazione degli emendamenti.**

#### **a) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza**

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale **misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale**, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Per poter beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza devono essere soddisfatti, da parte del nucleo familiare, i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
- valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.

- non disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni precedenti, fatti salvi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto.

**Il reddito familiare è determinato analogamente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.**

**Il beneficio economico sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui per nucleo familiare,** in considerazione di specifici parametri indicati dal decreto. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi, che può essere rinnovato previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

**Il reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici Postali oppure in via telematica o tramite i CAF convenzionati con l'INPS. Il beneficio economico, previo esito positivo delle verifiche effettuate dall'INPS, è erogato tramite una Carta.**

Accanto al beneficio economico, il decreto introduce un meccanismo volto a garantire l'inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

L'erogazione del beneficio è condizionata alla **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare**, a meno che non siano già occupati o frequentino un regolare corso di studio o siano pensionati o disabili. Possono altresì essere esonerati i componenti del nucleo familiare che abbiano carichi di cura (con riferimento in particolare a bambini di età inferiore ai 3 anni, disabili gravi o persone non autosufficienti). **La dichiarazione va resa tramite apposita piattaforma digitale, oppure tramite un Patronato o presso un centro per l'impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.**

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il richiedente sarà convocato dai Centri per l'impiego e dovrà sottoscrivere, presso il Centro per l'impiego stesso o presso un ente

accreditato, il **Patto per il lavoro**. Con decreto del Ministro del Lavoro sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro.

I beneficiari sono tenuti a collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze ai fini della redazione del Patto per il Lavoro, ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto, a sostenere colloqui psico-attitudinali e ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. La congruità dell'offerta è determinata in base alla distanza dal luogo di residenza del beneficiario e alla durata del periodo di disoccupazione, fermo restando che per i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con disabilità la distanza non può mai essere superiore a 250 chilometri.

Coloro che sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro saranno invece convocati dai **servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni** con i quali, dopo una valutazione dei bisogni del nucleo familiare, sarà sottoscritto un Patto per il Lavoro oppure un Patto per l'inclusione sociale.

Il decreto prevede inoltre incentivi, sotto forma di esoneri contributivi, per le imprese che assumono il beneficiario del reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato

Fino al 31 dicembre 2021 l'Assegno di ricollocazione continua ad operare come strumento di inserimento lavorativo, con la finalità di costituire una "dote" spendibile presso i centri per l'impiego o presso gli enti accreditati per un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione.

## **b) Le misure pensionistiche**

Il decreto introduce, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, il **diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta "pensione quota 100"**.

Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all'entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell'anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Il decreto prevede, inoltre:

- **Pensione di anzianità contributiva:** prevista la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi;
- **Opzione donna:** le donne potranno in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;

- **Lavoratori precoci:** il decreto dispone la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- **APE Sociale:** la misura è prorogata fino al 31 dicembre 2019;
- Riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
- **Pace contributiva:** introdotta la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50 per cento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
- **TFR/TFS** per il personale della Pubblica Amministrazione: introdotte disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
- Istituzione del "Fondo bilaterale per il ricambio generazionale": permetterà di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.

**Il Decreto contiene infine la reintroduzione dei Consigli di Amministrazione di INAIL e INPS. I Consigli di Amministrazione saranno formati da cinque componenti incluso il Presidente.**